

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver concluso con l'intermediario, in data 06/11/2019, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *921) per un capitale lordo mutuato di € 27.120,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 226,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31/01/2024 dopo il pagamento di 48 rate, tuttavia l'intermediario non ha provveduto alla restituzione degli oneri economici connessi al contratto in proporzione alle rate residue secondo il criterio proporzionale "ratione temporis". A seguito di tale mancanza, la parte ricorrente ha presentato reclamo in data 23/12/2025, ricevendone riscontro negativo dall'intermediario il 17/02/2026.

Per queste ragioni parte ricorrente chiede che l'ABF voglia: "Per queste ragioni parte ricorrente chiede che l'ABF voglia: "ordinare all'intermediario il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.147,20, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *rationem temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di

acconto. in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019); in ogni caso si chiede: “la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, da far data dal giorno del reclamo”.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che il contratto riporta analiticamente le voci di costo non soggette a rimborso, specificando all'art. 5 che sono escluse le “spese di istruttoria”, poiché relative ad attività non soggette a maturazione temporale, e le “spese di intermediazione”, comprensive degli oneri per la rete di vendita dalla fase pre-istruttoria alla liquidazione del credito alla parte ricorrente. L'intermediario dichiara inoltre di aver rimborsato alla parte ricorrente € 2.052,99 a titolo di interessi nominali in sede di conteggio estintivo e sostiene la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla ripetizione degli oneri di intermediazione, in quanto l'*accipiens* effettivo di tali somme è l'agente che ha curato la stipula. Infine, viene ribadita l'offerta di € 213,38 per le commissioni di attivazione non godute, proposta in sede di reclamo e rifiutata dalla parte ricorrente.

Per questi motivi l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata chiede che venga dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento di cessione di un quinto, sottoscritto in data 06/11/2019.

In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva al rimborso della quota parte della commissione di intermediazione. L'eccezione è infondata. Al riguardo, giova ricordare quanto deciso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6816 del 27/03/2018, che ha riconosciuto la legittimazione passiva del “soggetto che riceve il pagamento del saldo di estinzione anticipata del finanziamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria”. Come chiarito dal dall'orientamento consolidato ABF (cfr. *ex multis*, Collegio di Bari decisione n. 6852/2023; Collegio di Milano decisione n. 12163/2023), al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso

fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo alla all'istituto erogante (in questo senso si veda anche: Collegio di Roma, decisione n. 4138/2013). Pertanto, a fronte dell'istanza di retrocessione avanzata dal cliente, in presenza dei presupposti, l'intermediario è tenuto a ottemperare al rimborso dei costi del credito specificamente riportati nel contratto di finanziamento, nonché inclusi nel calcolo del TAEG ivi valorizzato, e soggetti, come tali, alla riduzione prevista ai sensi dell'art.125-sexies del TUB (cfr. *ex multis*, Collegio di Milano decisione n. 12163/ Collegio di Bari decisione n. 23783/2018).

Passando ad esaminare il merito della domanda, va chiarito che la sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente si fonda sull'art. 125-sexies T.U.B., il quale impone una riduzione del costo totale del credito "pari" all'importo degli interessi e dei «costi dovuti per la vita residua del contratto». Inizialmente, la "giurisprudenza" ABF e le disposizioni di vigilanza dell'intermediario (rif. 2009, 2011 e 2018) limitavano il rimborso ai soli costi dipendenti dalla durata del rapporto (c.d. costi recurring), applicando il metodo "pro-rata temporis". Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la decisione "Lexitor" del 11/09/2019, ha chiarito che il diritto alla riduzione include tutti i costi a carico del consumatore. Tale principio è stato recepito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, estendendo il rimborso anche ai costi "up front". Il quadro normativo è stato ulteriormente definito dall'art. 11-octies del D.L. 25/05/2021 n. 73 (efficace dal 25/07/2021), che per i nuovi contratti garantisce il rimborso proporzionale di tutti i costi, escluse le imposte. Per le estinzioni di contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, la Legge 09/10/2023 n. 136 ha confermato l'applicazione della disciplina vigente alla firma, ma sempre nel rispetto del diritto UE e delle sentenze della Corte di Giustizia. Nonostante un iniziale orientamento del Collegio di Coordinamento (n. 21676/2021) volto a distinguere nuovamente tra costi "recurring" e "up front" per i vecchi contratti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità parziale di tale limitazione. La Consulta ha così rimosso ogni contrasto con i vincoli europei, consolidando l'interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B. in senso conforme alla sentenza "Lexitor".

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 06/11/2019, pertanto, prima del 25/07/2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25/07/2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).

Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);

- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato in data 06/11/2019 prevedeva un montante del credito di € 27.120,00 da rimborsare in n. 120 rate, di € 226,00 ciascuna, con un TAN fisso del 4,54%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "*spese di istruttoria*" per € 556,00 (comprehensive di € 16,00 per oneri erariali non rimborsabili); "*commissioni di intermediazione*" per € 1.356,00;
- risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 31/01/2024, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle n. 120 totali, come da conteggio estintivo in atti non risulta la corresponsione di somme a titolo di "*Rimborso commissioni di gestione*".

Tanto chiarito il Collegio osserva che sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi: le "*spese di istruttoria*" e le "*commissioni di intermediazione*" devono considerarsi *up-front* (cfr. *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 552/2025; Collegio di Bologna, decisioni n. 12222/2024 e n. 2199/2024).

Nei propri atti l'intermediario ha dichiarato la propria disponibilità a versare l'importo di € 213,38 quale ristoro delle "*spese di istruttoria*", calcolato secondo il criterio della curva degli interessi. Non risulta però alcuna evidenza dell'effettivo accredito di tale importo, per tale motivo non verrà considerato ai fini dei conteggi di seguito riportati.

Ebbene, applicando ai costi recurring il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.762,04	TAN	4,54%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	226,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/02/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,32%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.356,00	Upfront	38,32%	519,58	0,00	519,58
Spese istruttoria				540,00	Upfront	38,32%	206,91	0,00	206,91
Totale				1.896,00					726,50

L'importo di cui alla tabella (€ 726,50) è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.147,20), che ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 727,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Non può trovare invece accoglimento la domanda di restituzione delle *“eventuali rate”* versate in eccedenza essendo rimasta priva di evidenza probatoria (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 413/2023).

Non sussistono, infine, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 727,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE